

STATUTO

ART. 1 - Costituzione

L'Associazione di volontariato "DIPOI - Coordinamento Regionale delle organizzazioni attive nel durante e dopo di noi" - più avanti chiamata per brevità "associazione" - con sede in Scandicci (FI), via del Molin Nuovo n. 22, è organizzazione di volontariato costituita ai sensi della legge 266/91 e della L.R. 28/93 e persegue il fine esclusivo della solidarietà sociale, umana, civile, culturale.

La variazione della sede non comporta l'obbligo di modifica statutaria.

L'associazione utilizza indifferentemente, nelle diverse occasioni di comunicazione, la ragione sociale estesa di cui al I co del presente articolo o quella breve "DIPOI".

ART. 2 - Principi istitutivi

L'associazione è apartitica e opera secondo i seguenti principi: assenza del fine di lucro anche indiretto, democraticità della struttura, elettività, gratuità delle cariche associative, gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti (salvo il rimborso delle spese anticipate dal socio in nome e per conto della associazione), i quali svolgono la propria attività in modo personale e spontaneo.

L'associazione è organizzazione di "secondo livello" alla quale aderiscono esclusivamente associazioni ed altre organizzazioni che operano a favore della disabilità. Tutti i membri degli organi sociali devono essere iscritti alle organizzazioni socie.

ART. 3 - Finalità

L'associazione opera in maniera specifica, con prestazioni non occasionali di volontariato per fini di solidarietà sociale per i seguenti scopi:

- a) rimuovere, in attuazione dei principi fondamentali della Costituzione Italiana, ogni ostacolo al pieno sviluppo umano delle persone con disabilità, promuovendone l'inclusione sociale e la vita attiva.
- b) sviluppare tutte le possibili capacità di autonomia delle persone disabili;
- c) sostenere e sviluppare la ricerca a favore della qualità della vita delle persone disabili.
- d) operare per rimuovere le cause di discriminazione delle persone con disabilità e creare le condizioni di pari opportunità per il pieno godimento, così come affermato dalla Costituzione Italiana, di tutti i diritti di cittadinanza;
- e) informare i cittadini, le imprese e le Istituzioni sulle problematiche e i bisogni delle persone disabili anche al fine di diffondere la cultura del valore positivo delle diversità;
- f) proporre nuove iniziative normative comunitarie, nazionali e locali per facilitare il raggiungimento degli scopi espressi ai punti precedenti.

ART. 4 - Attività

Per perseguire i propri scopi sopraindicati, l'associazione realizza i seguenti interventi:

- Opera verso le Pubbliche Amministrazioni competenti, e in particolare la Regione Toscana, per modificare, aggiornare e migliorare, a favore delle persone disabili e delle loro famiglie, il riconoscimento dei loro diritti e l'efficacia e l'omogeneizzazione del sistema dei servizi pubblici e privati e le politiche per l'accesso agli stessi.
- Promuove la conoscenza reciproca e la messa in comune di risorse, siano esse umane, progettuali e professionali oltre che di conoscenze e rapporti fra tutte le organizzazioni, le famiglie, i singoli che operano a favore delle persone disabili e in particolare sulle condizioni di autonomia degli stessi dentro e fuori il nucleo familiare.

- Opera per la promozione di una nuova cultura della disabilità anche attraverso la partecipazione alla programmazione e all'erogazione dei servizi pubblici.
- Si attiva per sviluppare il supporto, la diffusione, l'efficacia dei progetti di vita dei percorsi di inserimento lavorativo dei disabili.
- Promuove l'accreditamento, da parte delle Istituzioni preposte, delle strutture e dei servizi del "Dopo e durante noi".
- Opera in verifica della concreta applicazione dei LEA a beneficio delle persone disabili al fine anche di contribuire alla futura definizione dei LIVEAS.
- Svolge attività di approfondimento e diffusione di esperienze e modelli operativi per la gestione dei servizi del "Dopo e durante noi".
- Promuove ed opera la valutazione di efficacia ed efficienza dei progetti, e in particolare di quelli sperimentali, anche al fine di rafforzare l'integrazione fra pubblico e privato.
- Sviluppa nuove azioni nell'ambito delle Istituzioni scolastiche a favore delle persone disabili in un nuovo contesto di rapporti fra scuola, docenti e famiglie.

Al fine di operare per il raggiungimento degli scopi statutari l'associazione può partecipare ad altre associazioni od enti di qualsiasi genere o natura che perseguano fini simili ai propri, compresa la partecipazione, a titolo di esempio, a: consorzi, fondazioni, società, imprese sociali, raggruppamenti, associazioni temporanee ecc., anche al fine di concorrere a selezioni operate dalla Pubblica Amministrazione per l'affidamento di servizi.

Presso la sede dell'organizzazione sociale cui appartiene il Presidente pro-tempore è istituita la sede operativa principale per lo svolgimento delle funzioni di segreteria e di recapito postale dell'associazione.

Per una migliore operatività l'associazione può istituire ulteriori sedi e sezioni distaccate sul territorio regionale toscano.

ART. 5 - Soci

Possono far parte dell'associazione, in numero illimitato, tutte le organizzazioni private che si riconoscono nello Statuto e intendono collaborare per il raggiungimento dei fini ivi indicati. Non possono essere soci dell'associazione le persone fisiche.

La richiesta di adesione va presentata al Presidente dell'associazione che la propone al Consiglio Direttivo. Il Consiglio direttivo si riserva di accettare o meno tale richiesta motivando la sua decisione.

I soci hanno diritto a frequentare i locali dell'associazione e a partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dalla stessa a riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'associazione, eleggere ed essere eletti membri degli organi dirigenti. Hanno diritto di voto in assemblea i soci che abbiano rinnovato l'adesione e versato la relativa quota almeno cinque giorni prima dello svolgimento della stessa.

Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 6. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 6 - Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde per:

- scioglimento dell'organizzazione sociale;
- mancato pagamento della quota sociale per una (o più) annualità;
- recesso;
- espulsione per i seguenti motivi: inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali; per danni morali e materiali arrecati all'associazione e comunque in ogni altro caso in cui il socio o un suo iscritto svolga attività in dimostrato contrasto con gli interessi e gli obiettivi dell'associazione.

ART. 7 - Ricorso sull'espulsione del socio

Contro ogni provvedimento di espulsione è ammesso ricorso al Presidente entro trenta giorni.

Sul ricorso decide in via definitiva nella prima riunione utile, l'Assemblea dei soci.

ART. 8 - Quota associativa

La quota associativa non è rimborsabile, è intrasmissibile e non è rivalutabile

ART. 9 - Apporto dei Volontari

I volontari dell'associazione prestano la loro opera gratuitamente in favore dell'organizzazione e non possono stipulare con essa alcun rapporto di lavoro, dipendente o autonomo né altro rapporto di contenuto patrimoniale.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure se sia necessario per qualificare o specializzare l'attività da essa svolta.

ART. 10 - Organi sociali

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea generale degli iscritti;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente;
- il Vice-Presidente
- il Segretario;
- il Tesoriere

ART. 11 - Assemblea generale

L'assemblea generale degli iscritti può essere ordinaria o straordinaria.

Il Consiglio deve convocare l'assemblea ordinaria dei soci almeno una volta l'anno entro il trenta aprile per l'approvazione del rendiconto consuntivo.

Nel corso dell'anno può convocare, qualora ne ravvisi la necessità, altre assemblee ordinarie o straordinarie.

La convocazione avviene tramite avviso scritto inviato ai soci a cura del Presidente almeno 15 giorni prima, a mezzo lettera, fax o e-mail, e contenente la data e l'ora di prima e di seconda convocazione.

ART. 12 - Svolgimento dell'assemblea generale

L'assemblea è formata da tutte le organizzazioni socie ed è presieduta dal Presidente e in caso di sua assenza dal Vice-presidente. Nel caso di assenza di entrambi l'assemblea elegge, per l'occasione, un proprio Presidente. Il presidente dell'Assemblea nomina un segretario con il compito di stendere il verbale della suddetta, accerta la regolarità della convocazione e costituzione, il diritto di intervenire e la validità delle deleghe.

ART. 13 - Assemblea generale ordinaria

L'assemblea può essere sia ordinaria che straordinaria.

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, alla presenza della metà più uno dei soci con diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti di questi ultimi. In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza semplice sulle questioni poste all'ordine del giorno.

L'assemblea ordinaria delibera su qualsiasi proposta venga presentata alla sua attenzione e in particolare su:

- nomina del Consiglio direttivo;
- approvazione dei rendiconti consuntivi e delle relazioni annuali del Consiglio direttivo;
- approvazione, modifica, revoca di regolamenti interni;
- deliberazione sui ricorsi presentati dai soci che sono stati espulsi: la deliberazione dell'assemblea è inappellabile.

Ogni delibera avviene a scrutinio palese salvo diversa richiesta da parte dei due terzi dei presenti.

Hanno diritto di voto tutti i soci in regola con il pagamento della quota sociale.

Nelle deliberazioni di approvazione del rendiconto consuntivo ed in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto al voto.
Ogni socio ha diritto ad un voto. E' ammessa una sola delega scritta per ciascun socio.

ART. 14 - Assemblea generale straordinaria

L'assemblea straordinaria è valida in prima convocazione quando sono presenti almeno i due terzi dei soci con diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti di quest'ultimi; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci con diritto di voto.

Qualora si debba decidere per lo scioglimento della associazione il Consiglio Direttivo dovrà convocare un'assemblea straordinaria e saranno necessarie le seguenti maggioranze favorevoli: in prima convocazione almeno i due terzi dei soci presenti aventi diritto al voto; dalla seconda convocazione in poi la maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

ART. 15 - Modifiche statutarie

Le modifiche dello Statuto sono di competenza dall'assemblea straordinaria.

ART. 16 - Assemblea generale: deliberazioni

Le decisioni assunte dall'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i soci anche se dissenzienti e/o assenti. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale dei lavori dell'assemblea redatto dal segretario e sottoscritto dal Presidente.

ART. 17 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio direttivo è formato, ai sensi dell'art. 20 IV comma, da un numero massimo di 10 membri compresi il Presidente, il Vice-presidente, il Segretario, il Tesoriere e si riunisce di norma una volta al mese. Il Consiglio direttivo dura in carica per 4 anni e può essere rieletto.

Nella prima riunione di insediamento il Consiglio direttivo nomina al suo interno: il Presidente, il Vice-presidente, il Segretario, il Tesoriere.

In caso di parità nel voto per l'assunzione di deliberazioni, il voto del Presidente vale doppio

Alle riunioni del Consiglio, vengono invitati in via permanente ai sensi dell'art. 20 il rappresentante del Coordinamento toscano della salute mentale e il rappresentante delle Cooperative aderenti al DIPOI.

ART. 18 - Compiti del Consiglio direttivo

E' di pertinenza del Consiglio direttivo tutto quanto non sia per legge o per statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea dei soci o di altri organi e comunque sia di ordinaria amministrazione. In particolare e tra gli altri sono compiti del Consiglio direttivo:

- nominare al suo interno il Presidente, il Vice-presidente, il Segretario, il Tesoriere;
- eseguire le delibere dell'assemblea;
- formulare i programmi di attività sociale;
- predisporre tutti gli elementi utili all'assemblea per la programmazione economica e il rendiconto consuntivo annuale;
- deliberare circa l'ammissione dei soci;
- stabilire la quota di iscrizione annuale;
- deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei soci;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività sociali;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
- deliberare la partecipazione in altri enti ai sensi dell'art. 4 II comma;
- stabilire l'apertura di nuove sedi o sezioni distaccate.
-

ART. 19 - Presidente

Sono compiti del Presidente:

- rappresentare l'associazione di fronte a terzi e stare in giudizio per conto della stessa;
- convocare e presiedere le riunioni del Consiglio direttivo;
- convocare l'assemblea generale dei soci;
- deliberare spese in nome e per conto dell'associazione al di fuori di quanto stabilito dall'assemblea e dal Consiglio direttivo per un importo massimo deciso ogni anno dall'Assemblea ordinaria;
- deliberare entro i limiti suddetti su tutte le questioni che per legge o per statuto non siano di competenza dell'assemblea dei soci o del Consiglio direttivo o di altro organo dell'associazione.
-
-

ART. 20 - Elezione del Consiglio direttivo

Le elezioni del Consiglio direttivo avvengono su lista unica riportante in ordine alfabetico le candidature segnalate dalle organizzazioni socie almeno 10 giorni prima la data di svolgimento dell'assemblea. Ogni socio può segnalare una sola candidatura.

Ogni socio ha diritto ad un solo voto. Il voto viene espresso dal suo legale rappresentante o da un suo delegato presente all'assemblea elettiva. La delega deve essere scritta.

Al termine delle votazioni risulteranno eletti i 10 candidati provenienti ciascuno da un diverso territorio provinciale toscano che hanno ricevuto più voti. A parità di voti fra più candidati provenienti dallo stesso territorio provinciale si procederà a sorteggio.

Qualora uno o più territori provinciali risultino privi di candidati, i relativi posti in Consiglio direttivo rimarranno vacanti e il Consiglio stesso delibererà validamente sulle materie di cui all'art. 18, calcolando il numero dei suoi componenti in misura ridotta in base ai rappresentanti eletti.

L'integrazione del numero dei componenti il Consiglio direttivo avverrà, con le stesse regole elettorali sopra descritte, nella prima assemblea utile successiva a quella elettiva, purché vi sia almeno un candidato proveniente dai territori provinciali non rappresentati in Consiglio.

Le previsioni di cui ai commi IV e V del presente articolo si applicano anche in caso di dimissioni del membro del Consiglio direttivo durante il suo mandato.

Il Coordinamento toscano della salute mentale e le Cooperative Sociali aderenti al DIPOI, in occasione della stessa assemblea elettiva, indicano un loro rappresentante quale invitato permanente alle riunioni del Consiglio Direttivo. Tale rappresentante non costituisce membro del consiglio stesso, non ha diritto di voto e pertanto la sua presenza non rileva ai fini del calcolo del numero legale per la validità delle riunioni e l'assunzione di deliberazioni.

ART. 21 - Risorse economiche e patrimoniali

Le entrate della associazione sono costituite da:

- contributi dei soci;
- contributi di privati;
- contributi dello stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche attività o progetti;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni o lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali
- altre attività anche a carattere commerciale.

Il patrimonio sociale (indivisibile) è costituito da:

- beni mobili e immobili;
- donazioni, lasciti o successioni.

ART. 22 - Esercizio sociale

L'esercizio sociale della associazione ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 Dicembre di ogni anno.

Il Consiglio direttivo presenta annualmente entro il 30 aprile all'Assemblea la relazione nonché il rendiconto consuntivo dell'esercizio trascorso. Il bilancio consuntivo deve essere depositato nella sede della organizzazione almeno 7 giorni prima della data di svolgimento dell'assemblea affinché i soci possano prenderne visione.

ART. 23 - Utilità derivanti dalla gestione

Gli eventuali margini utili derivanti dalla gestione saranno impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, gli utili di esercizio, le riserve, i fondi di gestione e il capitale durante la vita della associazione.

ART. 24 - Durata e scioglimento

La durata dell'Associazione è illimitata ed essa non potrà sciogliersi che per decisione dell'assemblea straordinaria appositamente convocata dal Consiglio direttivo.

La stessa assemblea provvederà a decidere sulla devoluzione del patrimonio esistente, dedotte le passività, a favore di organizzazioni di volontariato o altre onlus, che operino in identico o analogo settore o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

L'assemblea che delibera lo scioglimento provvede anche alla nomina di uno o più liquidatori da scegliersi preferibilmente tra i soci.

ART. 25 -Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, dai regolamenti interni, dalle disposizioni e dagli altri atti emessi dagli organi competenti decide l'assemblea ai sensi delle leggi vigenti e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

MODIFICHE STATUTARIE APPROVATE NELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 28 aprile 2017 (ART. 17 E ART. 20)

Il Presidente del DIPOI

Patrizia Frilli